

Deliberazione n. 255 del 19 Luglio 2007

PREC320/07

Oggetto : istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n.163/2006 presentata dal Comune Cisterna di Latina - progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture per il collegamento ad internet presso il territorio del Comune di Cisterna di Latina; fornitura e gestione della banda larga; fornitura, gestione ed implementazione dei servizi connessi, nonché dei servizi di contrattualizzazione e fatturazione con gli utenti finali.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 15 giugno 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto, con la quale il Comune di Cisterna di Latina ha posto alcuni quesiti relativamente alla procedura per l'affidamento del servizio descritto in oggetto.

L'amministrazione comunale rappresenta che, nell'ambito della procedura, l'impresa partecipante Ital Telecom S.r.l. andrebbe esclusa per aver presentato un'offerta economica a prezzo euro 0,00 e per aver allegato giustificazioni sull'offerta inconsistenti e insufficienti a giustificare la congruità dell'offerta in relazione alla previsione di cui all'art. 87, comma 2, lett. a), b), c), d), f) e g), del D.Lgs. 163/06. La Stazione appaltante evidenzia, inoltre, che un'altra impresa partecipante, la Eutelia S.p.A. andrebbe esclusa in quanto l'offerta dalla stessa presentata risulta non accompagnata dalla fotocopia del documento di identità.

L'istante, evidenzia che, a fronte di carenze riscontrate negli atti di gara, nonché non reputando conveniente individuare un contraente che praticherà tariffe sull'utenza del servizio che saranno stabilite a posteriori, ritiene di non poter dar corso alla procedura di gara.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, hanno presentato osservazioni le imprese Eutelia S.p.A. ed Elettronica C.P..

La Eutelia S.p.A. ha replicato a quanto sostenuto dall'istante, osservando che la lettera di invito non prevedeva la produzione della copia del documento di identità nella busta C offerta economica. L'impresa, inoltre, ha rilevato che l'offerta non è da assimilare alla autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, per la quale è espressamente prevista la necessaria allegazione della fotocopia del documento di identità.

La società Elettronica C.P. ha evidenziato come, ove la Stazione appaltante fosse dell'avviso di annullare la gara, considerando le offerte delle altre imprese non congrue o non ammissibili, rimarrebbe comunque la possibilità per la Stazione appaltante di aggiudicare la gara alla Elettronica C.P., sulla scorta di quanto previsto dall'art. 12 del bando di gara ai sensi del quale "l'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida".

All'audizione del 19.07.2007 sono comparse l'amministrazione istante e le imprese Elettronica C.P., Eutelia S.p.A. e Ital Telecom S.r.l. che sostanzialmente si sono riportate a quanto già dedotto in via documentale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie, la questione viene valutata sulla base degli elementi di fatto agli atti.

Ritenuto in diritto

Per quanto concerne il primo rilievo posto dall'istante all'attenzione di questa Autorità in ordine alla possibile esclusione della Ital Telecom S.r.l. a causa di una riscontrata non congruità dell'offerta presentata, si prende atto come la questione possa considerarsi superata in quanto lo stesso Comune di Cisterna di Latina ha comunicato in corso di istruttoria di aver ricevuto dall'impresa ulteriori giustificazioni sull'offerta che permettono di considerare la stessa congrua. L'amministrazione comunale, inoltre, ha comunicato che si sarebbe riservata in sede di eventuale stipula del contratto, di prevedere limiti massimi e minimi delle tariffe da praticare all'utente e di specifiche norme a garanzia dell'interesse pubblico.

Per quanto concerne la segnalata possibile esclusione nei confronti della società Eutelia S.p.A. a causa della mancata allegazione da parte della stessa della copia del documento di identità, si osserva che, come anche evidenziato dalla stessa società, non è previsto dalla normativa l'obbligo di fornire congiuntamente all'offerta i dati identificativi di chi la sottoscrive. Tali dati, infatti, anche secondo quanto è stato espresso dalla giurisprudenza amministrativa, non influiscono sulla valutazione dell'offerta e possono essere in ogni caso richiesti dalla Stazione appaltante in sede di integrazione documentale.

Infine, per quanto concerne il giudizio di convenienza o di opportunità di addivenire o meno all'aggiudicazione della gara in oggetto, esso rientra esclusivamente nella discrezionalità e nella valutazione della Stazione appaltante.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- la mancata allegazione del documento di identità all'offerta economica presentata, non sia da considerarsi causa di esclusione dell'impresa offerente

Il Consigliere Relatore: Alfonso Maria Rossi Brigante

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 Agosto 2007